

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

631.

SEDUTA DI LUNEDÌ 20 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	83669	PRESIDENTE	83714
Missioni valevoli nella seduta del 20 maggio 1991	83718	CARDETTI GIORGIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i>	83714
Disegni di legge:		D'ONOFRIO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali</i>	83714
(Annunzio)	83718	Proposte di legge:	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	83718	(Adesione di un deputato)	83718
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	83699	(Annunzio)	83718
Disegno di legge (Discussione):		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	83718
S. 2075-2294 — Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte (<i>approvato, in un testo unificato dalla I Commissione del Senato</i>) (5317)		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	83699
		Proposta di legge costituzionale (Discussione):	
		LABRIOLA ed altri: Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (<i>Prima deliberazione</i>) (5446)	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

PAG.	PAG.
PRESIDENTE . . . 83700, 83704, 83706, 83708, 83710, 83711	COCO GIOVANNI SILVESTRO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 83712, 83714
CALDERISI GIUSEPPE (<i>gruppo federalista europeo</i>) 83706	MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 83712
CARDETTI GIORGIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore f.f.</i> 83700, 83708	SBARDELLA VITTORIO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 83712, 83713
D'ONOFRIO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali</i> 83700	Interrogazioni:
FERRARA GIOVANNI (<i>gruppo comunista - PDS</i>) 83700	(Annunzio) 83721
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 83704	Atti e progetti di atti normativi comunitari:
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i> 83710	(Assegnazione a Commissioni) 83719
Progetto di legge costituzionale (Discussione):	Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
S. 2287 — BIONDI, FINOCCHIARO FIDELBO ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (<i>approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato</i>) (<i>prima deliberazione</i>) (3937-4292-4317-B).	(Integrazione dell'elenco dei sostituti) 83719
PRESIDENTE . . . 83711, 83712, 83713, 83714	Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:
	(Sostituzione di un componente) . . . 83719
	Gruppi parlamentari:
	(Modifica nella composizione) 83699
	Risposte scritte ad interrogazioni:
	(Annunzio) 83721
	Ordine del giorno della seduta di domani 83714

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

La seduta comincia alle 18.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 maggio 1991.

(È approvato)

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alagna, Borruso, De Michelis, Mastrantuono, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia e Vairo sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono dodici come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Esteri):

S. 2715. — «Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait» *(approvato dalla III Commissione*

del Senato) (5664) *(con parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).*

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la IX Commissione permanente (Trasporti), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

LODIGIANI ed altri e SAVIO: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» (741-5314) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il deputato Lucio Magri, con lettera in data 14 maggio 1991, ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare comunista-PDS.

Pertanto l'onorevole Magri si intende iscritto al gruppo parlamentare Misto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Labriola ed altri — Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (5446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Labriola, Amato, Bassanini, Del Pennino, Franchi, Lanzinger, Soddu, Cardetti: Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del MSI -destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nell'iscrizione a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Labriola, l'onorevole Cardetti.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore f.f.* Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevole sottosegretario per le riforme istituzionali, onorevoli colleghi, la questione che dobbiamo esaminare e su cui siamo chiamati a deliberare non è di poco conto.

Essa attiene, infatti, ai limiti di uno dei

poteri del Presidente della Repubblica, il più delicato, vale a dire il potere di scioglimento delle Assemblee parlamentari, istituto la cui posizione nel sistema parlamentare è centrale, come, innovando profondamente nel metodo e nella dimensione della scienza del diritto costituzionale, cominciava ad insegnare quarantadue anni fa il maggiore studioso dell'argomento, oggi nostro collega in questa Assemblea. Tale istituto è centrale, ma bivalente: sollecita il potere supremo del corpo elettorale di scegliere, risolvere e decidere, ma, stante l'uso che può esserne fatto e che fu sperimentato, questo istituto può operare per fini opposti, riacquisendo i suoi tratti originari, la funzione primigenia di arma del vecchio assolutismo, aprendo, come accadde a Weimar, la strada per la soppressione della democrazia.

Tale istituto potrebbe portare alla riacquisizione anche di uno solo di quei tratti originari: quello di conservare intatta la posizione del titolare del potere di scioglimento. È per tale motivo che qualunque scelta e qualunque deliberazione non possono non tener conto delle implicazioni che la scelta comporta, anche se indirette o non prevedibili quanto all'effetto e al rendimento: intendo riferirmi alle implicazioni sistemiche generali.

Voglio precisare che non è mia intenzione, né quella della parte politica che rappresento, di utilizzare la discussione odierna per fini diversi da quelli dettati dalle ragioni che ci inducono, nelle forme previste dall'articolo 138 della Costituzione, a riesaminare un dettato costituzionale come quello di cui all'articolo 88 della Costituzione, per quanto in esso è prescritto, per ciò che esso significa e comporta specificamente e complessivamente.

Preciso altresì che intendiamo riferirci al potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, non per disciplinarne complessivamente l'esercizio in modo diverso da come risulta regolato dalla Carta costituzionale e da come si è venuto concretamente configurando nella storia del nostro sistema parlamentare, nella Costituzione vigente.

A tale potere vogliamo riferire la nostra riflessione, ma soltanto per ciò che attiene

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

alla preclusione del suo esercizio, negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica, alle ragioni per cui — e solo a tale riguardo — il costituente volle stabilire tale divieto, alle conseguenze che esso comporta e può comportare, alle connesse modifiche che, dall'eliminazione dello stesso divieto, devono derivare. Chiediamo tutto ciò al fine di rendere tale potere sistematicamente coerente e corrispondente esattamente e pienamente al modello costituzionale di Presidente della Repubblica che la Costituzione stessa ha configurato nei suoi contenuti generali, pregnanti e decisivi, per definire la posizione e il ruolo dell'organo in questione nell'ordinamento della nostra Repubblica.

Riteniamo opportuno chiarire che non vogliamo in questa sede, che è quella della discussione di una proposta di legge costituzionale, porre altre questioni politiche ed istituzionali, altri problemi che pure esistono, che sono emersi in modo inaspettato, che sono reali e non eludibili e che preoccupano e allarmano per la loro gravità. Preciso che questi ultimi problemi li abbiamo già posti e li porremo nelle sedi proprie e con gli strumenti adeguati.

Vorrei sottolineare che per le istituzioni, per le forme legalmente descritte e costituzionalmente dettate, abbiamo sempre riservato il rispetto più rigoroso, noi! Rivendichiamo tale costume con orgoglio e come titolo di onore democratico che nessuno può contestarci. Non verremo quindi certamente meno a tale costume e a questo impegno nella circostanza attuale, nella stagione istituzionale che stiamo vivendo che è estremamente segnata da anomalie di comportamenti che turbano la sensibilità e la coscienza di chiunque abbia a cuore la legalità dell'andamento delle istituzioni repubblicane.

Entrando nel merito della proposta di legge costituzionale n. 5446, devo subito osservare che il testo in esame prevede una soluzione soltanto di carattere congiunturale. Si tratta di un provvedimento ripeto, che prevede una soluzione congiunturale, essendo motivato dalla coincidenza temporale della scadenza del mandato presidenziale con quella della legislatura in corso e ten-

dendo a risolvere soltanto tale ipotesi, che si verificherà prossimamente.

Noi riteniamo che la questione strutturale e di fondo non sia affatto risolta dalla proposta di legge in discussione, ma l'onorevole relatore considera la scelta congiunturale come l'unica possibile per risolvere la questione del semestre bianco. Egli sostiene, inoltre, che una soluzione diversa da quella prevista dalla proposta di legge costituzionale in discussione — che ha come primo firmatario proprio il relatore, onorevole Labriola — sia da rifiutare. Secondo il relatore andrebbe rifiutata perché essa comporterebbe — anche se implicitamente — un mutamento della posizione e del ruolo del Presidente della Repubblica.

Egli aggiunge che negarlo sarebbe indice di malizia o di ingenuità. Il collega Cardetti, che sostituisce il relatore, deve consentirmi di esprimere un dissenso molto netto su questa valutazione. Non siamo ingenui; sappiamo bene di quanta densità istituzionale sia intrisa una scelta normativa, specie se di natura ed in materia costituzionale. Ma nessun disegno malizioso può essere attribuito ad una linea emendativa della norma costituzionale vigente che ha dalla sua parte l'indicazione sollecitatoria di due messaggi presidenziali alle Camere — inviati da due Presidenti della Repubblica già in tempi lontani —, un disegno di legge del Governo del 1963, nonché il suggerimento contenuto nella relazione informativa del presidente del comitato di studio sui problemi istituzionali dell'ottobre 1982. Si tratta di una linea che la Commissione Bozzi aveva auspicato certamente per quanto riguarda la riforma dell'articolo 85, superando nel semestre bianco il divieto di scioglimento se quest'ultimo fosse stato consentito esplicitamente dai Presidenti delle due Camere.

Si tratta di una linea emendativa che è esattamente la stessa proposta all'esame dell'Assemblea del Senato della Repubblica dalla Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento il 6 dicembre scorso all'unanimità. Tutti maliziosi sarebbero stati e sarebbero — noi tra questi — i proponenti della soluzione non congiunturale ma organica della questione del semestre?

Il nostro relatore sembra avanzi anche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

un'altra obiezione ad una soluzione del problema del cosiddetto ingorgo che non sia quella contenuta nella sua proposta, accolta dalla maggioranza della Commissione. Scrive il relatore che «per doverosa deferenza verso l'altra Camera» e prima che siano compiuti presso il Senato della Repubblica l'esame e la deliberazione della proposta di revisione costituzionale coincidente con la nostra, non si potrebbe da parte della Camera adottare una deliberazione identica.

Noi non possiamo ignorare questa osservazione, non solo perché è il relatore a farla, ma anche considerando l'autorità del collega che la avanza; dobbiamo però dichiarare il nostro più meditato dissenso. La questione che viene affacciata è certamente elegante; Ma l'argomentazione che la sostiene è esattamente rovesciabile. C'è un sintomo — e forse più di un sintomo — di coincidenza tra la soluzione più organica e definitiva della questione che dà luogo all'«ingorgo» (quella che noi abbiamo avanzato con la proposta di legge e con gli emendamenti già sottoposti alla Commissione e che ripresenteremo in Assemblea) e quella che pende innanzi al Senato della Repubblica dopo aver ricevuto — ripeto — il consenso unanime della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento.

Per la verità siamo in presenza di una presunzione molto forte, non smentita: quella che possano coincidere su un medesimo testo le valutazioni dell'Assemblea del Senato e di una Commissione parlamentare rappresentativa di tutte le forze politiche presenti in un ramo del Parlamento (come è a tutti noto in quest'aula e fuori di qui) e la proposta che noi avanziamo e che ci auguriamo possa formare il contenuto della deliberazione della Camera. Di fronte ad un'argomentazione rovesciabile, vale il criterio dell'opzione più consona alla rapida, consensuale ed organica soluzione del problema costituzionale che abbiamo di fronte e che vogliamo risolvere.

Vengo ora al merito della questione, signor Presidente, tante volte discusso in sede politica, scientifica ed in molti convegni; su di esso però va fatta qualche ulteriore riflessione. Il semestre bianco, fuori da ogni dubbio, costituisce un grave ostacolo alla

dinamica fisiologica del sistema. Nessuno può negare che nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica possano determinarsi vicende che impongano elezioni anticipate per la risoluzione degli ingorghi politici che ostacolano il fluire della vita costituzionale. Sei mesi sono tanti, troppi: uno Stato moderno non può attendere che si sprechi tanto tempo infruttuosamente. Una sostanziale paralisi politica di oltre mezzo anno è un prezzo che non è ragionevole e giusto pagare per contemplare inerti una disposizione della Carta costituzionale dettata da un'esigenza reale; essa va salvaguardata nel suo nucleo essenziale, ma non necessariamente, onorevoli colleghi, in quel modo ed in quella forma.

L'esigenza è quella di non consentire un uso di parte, un uso privato di un potere che è fra i più delicati ed importanti tra quelli conferiti al Presidente della Repubblica; occorre non consentire un uso di questo potere al fine di una rielezione del titolare del potere di scioglimento, esercitato in vista della possibilità, probabilità, presunzione che possa essere ricostituito un Parlamento rinnovato, dalla composizione favorevole a detta rielezione. L'esigenza di precludere questo uso di parte è tanto più fondata quanto più salda è la convinzione che il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento è — e deve essere — organo di garanzia.

Esso deve essere organo di garanzia per unanime constatazione ricostruttiva di tutti gli studiosi di diritto costituzionale italiano, anche di coloro che hanno optato e propendono per un'interpretazione dei poteri presidenziali tale da consentire ed auspicare una presenza molto attiva nella dinamica costituzionale del Presidente della Repubblica; una presenza, tuttavia, da tutti sempre ritenuta vincolata rigorosamente alla funzione complessiva di garanzia dell'ordinamento del sistema costituzionale vigente.

Non è infondata — né può esserlo — una simile esigenza di precludere un uso di parte addirittura per fini personali, del potere di scioglimento. Si pensi, per esempio, alla possibilità che, per ottenere attraverso lo scioglimento anticipato una composizione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

del Parlamento favorevole alla rielezione, un ipotetico Presidente della Repubblica adotti una linea di comportamento che, al limite estremo dell'alveo determinato in Costituzione per l'esercizio dei suoi poteri, interpreti questi — che elastici sono, ed è bene che restino — in modo da forzarli. Una successione di comportamenti ipotizzabili come distanti o incompatibili con l'imparzialità che è intrinseca alla funzione di garanzia.

La convinzione che organo di garanzia — attivo, certamente, e vigile — è e deve essere il Presidente della Repubblica per il nostro ordinamento non è gratuita e dottrinarie tesi degli studiosi, come sa benissimo il sottosegretario per le riforme istituzionali. Si tratta di una necessità istituzionale della nostra Repubblica; se così non fosse, una regola fondamentale di regime verrebbe ad essere incrinata, proprio da chi è chiamato ad esserne il garante. Garante, perché Capo dello Stato, di questo Stato, identificato da questa Costituzione; garante, perché rappresentante l'unità nazionale.

Non devo certo ricordarlo a voi, colleghi della Camera, ma va ribadito: rappresentare l'unità nazionale è come dire «garanzia della Costituzione» e si sostanzia nell'essere Capo del nostro Stato costituzionale. Proprio con la Costituzione repubblicana l'unità nazionale si è rinnovata, rifondata, ricostituita; tale processo di rifondazione è avvenuto su basi identificanti un soggetto-Stato ed identificanti un determinato e costituzionalizzato modo di essere dei rapporti tra cittadini, dei rapporti tra questi ed il potere statale, tra il popolo italiano nel suo insieme e lo Stato italiano come la Costituzione ha voluto che esso fosse rispetto a quello precedente, rispetto a quella che fu la forma in cui si era venuta a realizzare l'unificazione nazionale.

Non può essere dimenticato e deve essere ribadito che l'unità nazionale è tutta nella Costituzione democratica e repubblicana. Rappresentarla è rappresentare e garantire la Costituzione italiana.

Uno studioso tedesco, quanto mai attento alle vicende del suo paese e al ruolo che l'interesse e i valori assumono nell'agire collettivo, ha sostenuto che il vincolo nazionale su cui si è rifondata la nazione tedesca è quello del patriottismo della Costituzione.

Possiamo dirlo, credo, anche noi, visto che la storia politica e costituzionale italiana presenta molte analogie con quella tedesca. Anche per noi la patria è la Costituzione; non certo in tutte le sue disposizioni, in tutti i suoi istituti e nelle forme che le disciplinano (molte parti dell'edificio costituzionale, infatti, possono e devono essere modificate), ma nella sua essenza, nei suoi principi di regime, nel suo valore storico giuridico. Per tale ragione chi è Presidente della Repubblica, in quanto Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, è garante della Costituzione.

Onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica in quanto garante deve essere posto in condizioni di assicurare, durante tutto il suo mandato, che il meccanismo costituzionale nel suo insieme funzioni, senza che ostacoli possano arrestarne o sospenderne la dinamica, specie se l'arresto o la sospensione sono previsti per la preoccupazione che i suoi interventi in ipotesi siano motivati da ragioni, umane quanto si vuole, ma diverse e incompatibili con l'Ufficio di Capo dello Stato, garante del funzionamento legale e corretto del sistema.

In quanto garante, il Presidente della Repubblica deve allora essere liberato da ogni tentazione di usare i poteri del suo ufficio per finalità che non siano esattamente quelle delle istituzioni; istituzioni che egli deve garantire. Egli deve essere liberato anche da una ambizione più alta, sempre più valutata come evenienza politicamente remota, istituzionalmente non consonante con il dover essere di un Capo dello Stato in regime repubblicano, per il numero di anni — quattordici — che comporterebbe una rielezione: l'ambizione di garantire scrupolosamente la Costituzione per più di un settennato, anche se questo compito supremo è stato svolto con lo scrupolo più rigoroso.

Il Capo dello Stato deve essere liberato anche solo dal sospetto di perseguire obiettivi personali e quindi deve essere integralmente, rigorosamente, completamente ricollocato nella sua posizione di indipendenza, autonomia funzionale e imparzialità nei confronti del Parlamento e di tutti i cittadini.

Ecco perché proponiamo alla Camera di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

ricondurre la figura e il ruolo del Presidente della Repubblica al suo principio fondativo; quello di una istituzione alta, permanentemente funzionale, di garanzia dell'ordinamento. Per tale ragione optiamo per la soluzione organica della questione del semestre bianco.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo spirito e con questi fini abbiamo proposto gli emendamenti che sottoponiamo all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che quando il testo sottoposto al nostro esame è stato presentato ed ha iniziato il suo iter parlamentare i suoi firmatari potessero avere piena coscienza che la sua discussione sarebbe avvenuta in un momento di laceranti polemiche sul ruolo del Presidente della Repubblica e su quanto accade a favore o contro di lui. Ma così è. Quindi, in quanto parlamentare della Repubblica, avverto la profonda responsabilità di ricondurre la discussione lontano dal clima conflittuale e il più vicino possibile a quelle esigenze che comunque vanno soddisfatte e preservate, in rapporto alle quali il disegno di legge n. 5446 è stato presentato alla Camera.

Non posso non cogliere — e lo stesso intervento del collega Ferrara questa sera lo ha sottolineato — che rispetto al problema del semestre bianco o dell'«ingorgo costituzionale» e di tutto ciò che attorno a questi temi si è sviluppato in termini di polemica politica, vi sono due precisi indirizzi. Non toglie valore alla mia considerazione il fatto che il Senato abbia già operato — sia pure in termini provvisori e non definitivi — una sua scelta, quella cioè di abolire l'istituto del semestre bianco compensando tale eliminazione con l'affermazione del principio di non rieleggibilità del Presidente della Repubblica uscente.

Alla Camera, credo con assoluta e meritoria libertà, è prevalsa un'altra considerazione, che ispira il provvedimento in esame,

secondo la quale tutto ciò che attiene ai poteri del Capo dello Stato, per il momento storico in cui questa discussione si sta svolgendo, appartiene ad un diverso ordine di problemi che non è opportuno oggi affrontare; mentre è necessario risolvere quell'antinomia di norme costituzionali che è stata definita «ingorgo costituzionale», per l'evidente contrasto esistente tra l'articolo 88 della Costituzione e le norme che regolano lo scioglimento delle Camere allo scadere del quinquennio che la Costituzione prevede come termine di durata del Parlamento.

Non vogliamo essere né maligni né ingenui come ci dice il relatore nella sua relazione. L'ingenuità è un requisito che solitamente si attribuisce chi non è molto provveduto di strumenti intellettuali, per giustificare la sua carenza di capacità intellettive. È difficile vedere l'uomo povero di spirito affermare di essere uno stupido; vi è invece chi dice di essere un ingenuo ed è un'elegante scorciatoia.

È altrettanto difficile che il malizioso riconosca di essere ispirato da un volere negativo, dal male. Vi è l'uomo che persegue determinati obiettivi e noi avvertiamo che nella dicotomia di proposte oggi all'esame del Parlamento vi sono insieme gli elementi dell'ingenuità e della malizia.

Dobbiamo sentire — ecco il mio richiamo iniziale — la responsabilità di rappresentanti del popolo, resa ancora più grave e più pressante dalla delicatezza della situazione, ma faremmo opera veramente maliziosa, direi maligna, se da parte nostra l'accentuassimo per amor di polemica o per altri scopi poco nobili.

Proprio dalle dicotomie propositive che il Parlamento esprime in questo momento politico si comprende che la teoria della «congiura» o del «complotto» contro le massime istituzioni dello Stato, nata fuori da questa aula, non è così campata in aria.

Ci stiamo dilaniando su temi che, se non vi fosse l'attuale clima politico nel nostro paese, avrebbero potuto e dovuto essere affrontati con poche battute di vita parlamentare; logica e buon senso avrebbero infatti indicato la soluzione più idonea per superare il benedetto «ingorgo costituzionale».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

Dobbiamo prendere atto che le cose sono andate diversamente: tutti si sono accorti di un cavillo costituzionale, ma qualcuno si è divertito ad instaurare un pesante conflitto istituzionale che senza dubbio non reca vantaggi alla nazione, ma solo preoccupazione.

Nutro la massima stima, non da oggi, per il collega Ferrara, che è intervenuto prima di me, ma non condivido la sua tesi, peraltro suffragata da autorevoli esponenti della dottrina costituzionalista (italiana ed internazionale), secondo la quale la patria è la Costituzione. Probabilmente si tratta di un'affermazione volta a rappresentare un caso limite, ma credo si tratti comunque di un'ipotesi riduttiva, in relazione alla quale sia opportuno rilevare che la patria precede la Costituzione. Intanto quest'ultima ha valore per la patria in quanto stabilisce un principio fondamentale che rende pressoché inutile quanto previsto dall'articolo 139 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo.

Questo è il vero principio sul quale si fonda il nostro assetto costituzionale, onorevoli colleghi; solo partendo da tale presupposto si può essere d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Ferrara, solo in tal caso questo principio coincide con l'accezione di Patria alla quale ha fatto poc'anzi riferimento il collega del gruppo comunista-PDS.

Onorevoli colleghi, dobbiamo avvertire la responsabilità di risolvere questo problema nel modo meno nocivo e meno divaricante possibile: è quanto propone il progetto di legge in esame. Tutto sommato, se il clima politico non fosse stato avvelenato da così numerose polemiche (queste sì maliziose e tutt'altro che ingenuie), si sarebbe potuta seguire un'altra strada.

Con la proposta di legge in esame si stabilisce che il Capo dello Stato possa tranquillamente sciogliere le Camere quando il termine di scadenza della legislatura coincide con il semestre bianco; in tal caso prevale, infatti, il dovere di assicurare una corretta vita costituzionale.

Si poteva anche arrivare per via interpretativa e senza scandalizzare alcuno ad una soluzione analoga, ma non v'è dubbio che derivi dalla necessità di procedere in modo corretto in questa delicata materia l'oppor-

tunità di una norma chiara, che non possa dar luogo ad equivoci. Per questo si è ritenuto di stabilire che in una precisa evenienza il divieto di scioglimento delle Camere non possa sussistere, dovendosi procedere al rinnovo delle Assemblee legislative secondo i termini costituzionalmente previsti.

Poiché è stata sottolineata l'opportunità di ovviare alle difficoltà derivanti dall'eventuale coincidenza delle ipotesi previste dagli articoli 61 e 88 della Costituzione, la norma in esame prospetta una soluzione corretta e normale, per così dire, del problema di cui ci stiamo occupando.

Non è così invece per l'altra impostazione contenuta nel testo approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato e negli emendamenti riproposti in questo ramo del Parlamento dal gruppo comunista. Infatti, parlare di divieto di scioglimento anticipato delle Camere nel cosiddetto semestre bianco, con riferimento alla rieleggibilità del Capo dello Stato, assume in questo particolare contesto storico una valenza che non ci sentiamo in alcun modo di condividere. Anzi, ci sembra che ciò alimenti una polemica che deve restare fuori del Parlamento, a meno che non si voglia davvero giocare al massacro, con una non commendevole ricerca di motivi di scontro.

Noi crediamo che questa sia la strada giusta e corretta; non enfatizziamo ovviamente la soluzione individuata dalla proposta di legge costituzionale al nostro esame (che abbiamo sottoscritto), ma come forza politica crediamo che, *rebus sic stantibus*, questo provvedimento sia l'unico in grado di dissolvere il dubbio che si vogliono aggirare le norme costituzionali.

Detto ciò, resta ancora tutto da fare, da scrivere, da riflettere, da pensare e da realizzare in tema di riforme istituzionali, un problema sentito in tutto il paese e sul quale le forze politiche sono chiamate a misurarsi e a confrontarsi. Tuttavia, sarebbe un errore, a nostro avviso, cogliere l'occasione di un obiettivo ostacolo normativo — di cui abbiamo osservato la rilevanza — per confondere aspetti molto più gravi, delicati ed importanti che non potrebbero essere affrontati in modo surrettizio.

Non vi è nulla di grave, di scandaloso, di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

cui dolersi o strapparsi le vesti, a condizione che non se ne colga lo spunto per una manovra che, allora sì, darebbe ragione a quanto sostengono essere in atto una congiura contro i vertici dello Stato, di cui questo tentativo parlamentare sarebbe un pretesto.

Non vogliamo in alcun modo essere raggiunti o sfiorati da un sospetto di tal genere; pertanto, confermiamo la nostra adesione al testo che abbiamo sottoscritto e che ci pare possa agevolmente — cioè senza drammi e senza sconvolgimenti — risolvere il problema costituzionale da più parti sollevato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, interverrò brevemente sulla delicata questione del cosiddetto «ingorgo istituzionale», sollevata esattamente un anno fa, nel maggio 1990, dallo stesso Presidente della Repubblica. La mia convinzione era (ed in qualche misura rimane) di dubitare dell'esistenza stessa di questo «ingorgo», pur essendo completamente disponibile ad una soluzione legislativa di revisione costituzionale.

Devo dire che, da una parte, ci sembra un atto dovuto lo scioglimento delle Camere quando la durata della legislatura si è completata (l'articolo 60 della Costituzione parla di cinque anni ma credo che non creerebbe alcun problema una durata delle Camere di quattro anni, undici mesi e ventinove giorni).

Dall'altra parte abbiamo sostenuto (ho riletto alcune nostre dichiarazioni di un anno fa) quella che recentemente è stata definita «tesi D'Onofrio» (ma anche allora non era solo nostra), in base alla quale nel giugno 1992 si potrebbe benissimo votare per l'elezione delle nuove Camere. La loro prima riunione potrebbe tenersi dopo il 2 luglio del 1992, facendo così in modo che la durata delle Camere della X legislatura sia di cinque anni e un giorno. In questo caso, non si capisce perché le Camere dovrebbero essere sciolte; ciò avviene, infatti, solo se la loro durata viene ridotta rispetto a quella prevista dalla Costituzione.

L'ipotesi cui faccio riferimento è che nel-

l'aprile del 1992 si possano indire nuove elezioni senza sciogliere le vecchie Camere, in quanto esse sarebbero durate oltre il quinquennio previsto dalla Costituzione. Ci sembrava che con una delle due tesi indicate la questione dell'«ingorgo» potesse essere superata.

Se da un parte un anno fa sostenemmo quanto ho poc' anzi ricordato, d'altra respingemmo le strumentalizzazioni che a nostro avviso furono fatte in ordine alla questione posta da Cossiga, dietro la quale alcuni organi di stampa hanno ravvisato quasi la volontà di non arrivare alla conclusione naturale della legislatura. Il problema non ci sembra questo; lo dicemmo e denunciammo la strumentalizzazione che si stava facendo delle parole di Cossiga, il quale aveva semplicemente inteso porre il problema della coincidenza delle scadenze istituzionali. Lo stesso Presidente della Repubblica riconobbe che avevamo ben interpretato la sua volontà, nel senso che dietro la questione da lui posta non vi era alcuna volontà di interferire con il problema della durata della X legislatura.

Voglio ricordare tutto questo (mi sia consentita una digressione; la questione del resto è stata ricordata nel precedente intervento) in relazione al cosiddetto «complotto» nei confronti del Presidente della Repubblica e alle vicende che in questi giorni vengono sempre di più poste alla nostra attenzione.

È utile ricordare che voci sulla anticipata fine del mandato presidenziale circolano da circa un anno e venivano ricondotte a chi era favorevole ad una conclusione anticipata della legislatura nel 1991 ma voleva che rimanesse la coincidenza delle due scadenze — legislatura e mandato presidenziale — anticipata di un anno. Ricordo che quando Altissimo denunciò il «complotto» fece riferimento ad alcune battute di Novelli che, se non ricordo male, riguardavano soprattutto due «complottori», Adreotti e Craxi. Secondo le dicerie di quei giorni, essi potevano avere interesse a liberare il Quirinale già in questa legislatura, proprio al fine di anticipare entrambe le scadenze, l'elezione delle nuove Camere e quella del Presidente della Repubblica.

Queste dicerie traevano spunto dall'inizia-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

le atteggiamento del partito socialista italiano sul caso Gladio: un'arrabbiatura, reale o simulata, di Craxi per le righe con cui l'ammiraglio Martini gli dissimulò l'esistenza di Gladio (si apprese poi che anche Fanfani non era stato informato), e la famosa uscita dal Consiglio dei ministri di Martelli («il caso Formica è chiuso, il caso Gladio è aperto»). Tali voci — voglio precisarlo — hanno poco a che fare con le reali intenzioni degli interessati; ma comunque sono questi i fatti cui si faceva riferimento, tra i quali vi è anche la circostanza che è stato Andreotti a fornire alla Commissione stragi la documentazione su Gladio. A mio avviso, senza tentare di guardare dal buco della serratura, ciò è avvenuto semplicemente perché ormai alcune inchieste dei magistrati avevano verificato una serie di fatti relativi alla vicenda.

Vorrei ricordare quanto ebbe a dire il segretario del partito socialista italiano in un comunicato a proposito della questione dell'«ingorgo» posta da Cossiga. L'onorevole Craxi rimproverava al Presidente della Repubblica — cito testualmente — «l'esercizio di poteri di iniziativa non previsti dalla Costituzione. Io credo sia utile ricordare queste cose. E addirittura, il 7 dicembre 1990, sul caso Gladio, Craxi diceva: «Non possiamo sancire in un ordine del giorno l'infallibilità del Presidente della Repubblica sia su Gladio sia su qualsiasi altra materia».

Ho fatto questa digressione per sottolineare che forse potrebbe essere utile la Commissione d'inchiesta che il Movimento sociale italiano vorrebbe fosse nominata per indagare sulle origini del complotto. Perché appunto — ripeto — i nomi che al riguardo le dicerie facevano circolare erano quelli di Craxi e Andreotti. Ora Craxi è divenuto la componente più importante del cosiddetto partito del Presidente e Andreotti è forse l'unico leader democristiano che non è oggetto di iniziative, di attacchi, di strali da parte del Presidente della Repubblica.

Mi premeva ricordare queste cose *en passant* per offrire alcuni elementi di riflessione. Noi non abbiamo mai fatto parte né del partito del Presidente né del cosiddetto partito trasversale e cerchiamo di mantenere, pur in una situazione molto difficile, una capacità e una serenità di giudizio e di

valutazione, scevre di pregiudizi o di preconcetti schieramenti.

In proposito, voglio ricordare anche un'altra cosa. Circa un anno fa noi avevamo predisposto una proposta di legge per tentare di risolvere contemporaneamente una serie di problemi che erano ormai emersi. Successivamente quella proposta di legge (e me ne dispiaccio) è stata scorporata in più progetti. Noi in realtà tentavamo di dare in quel modo una soluzione organica a tre problemi. Innanzitutto affrontavamo quello concernente le dimissioni volontarie del gabinetto al fine di rendere operante il principio della cosiddetta parlamentarizzazione delle crisi di Governo e di consentire così alle Camere di esprimersi sulle possibili soluzioni. È questo il contenuto di quella che è poi divenuta la proposta di legge che ha come primi firmatari gli onorevoli Scalfaro e Biondi, proposta che appunto ha avuto poi vita propria e che dovremo discutere alla fine di questa settimana. Prendevamo inoltre in considerazione la questione relativa al tema della non rieleggibilità, o non rieleggibilità immediata, del Presidente della Repubblica correlata a quella dell'abolizione del semestre bianco. Pensavamo infine che fosse utile provvedere anche ad una puntuale disciplina dei presupposti del potere di scioglimento delle Camere. A mio avviso, sarebbe stato forse opportuno portare avanti quella proposta di legge nel suo complesso senza scorporarla in più provvedimenti.

Anche per la questione dell'«ingorgo» a noi sembra che la soluzione più giusta sia dunque quella di approntare una disciplina organica. Mi ricordo che lo stesso Presidente della Repubblica, prima che scoppiasse la crisi istituzionale e politica in cui attualmente ci troviamo (mi riferisco sempre ad un anno fa), aveva rilasciato dichiarazioni in cui, sia pure indirettamente, si era pronunciato a favore di una modifica della Costituzione che andasse nel senso di prevedere la non rieleggibilità, o la non rieleggibilità immediata del Capo dello Stato. Anche lo stesso ministro per le riforme istituzionali, il ministro Maccanico, quando la questione fu discussa dal Senato, dette appunto conto di quelle posizioni espresse pubblicamente dal Presidente della Repubblica.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

La strada quindi che a noi sembra più opportuna è quella — ripeto — di dare una soluzione organica e non semplicemente congiunturale alla questione dell'«ingorgo». Ciò perché riteniamo, tra l'altro, che una soluzione del genere non pregiudichi affatto altre ipotesi di modifica radicale dell'assetto costituzionale. Scelte diverse non sarebbero a mio avviso assolutamente pregiudicate — lo ripeto ancora una volta — dal tentativo di dare una disciplina organica e non congiunturale a tale questione.

Siamo comunque di fronte alla situazione attuale e, pur auspicando di trovare — come contenuto del messaggio del presidente Segni e dai risultati della Commissione Bozzi — una soluzione che abbia un minimo di respiro in più rispetto a quella contemplata nel testo al nostro esame approvato dalla Commissione affari costituzionali, dobbiamo in ogni caso cercare di capire cosa si vuole ottenere.

Se riconosciamo che il problema dell'«ingorgo» vi è, credo sia giusto e legittimo tentare di individuare una soluzione in maniera meno congiunturale. Occorre tuttavia capire se si è d'accordo sulla soluzione votata dalla Commissione, sulla quale noi ci pronunciamo a favore. Certo, gradiremmo l'altra, ma occorre capire — e in questo senso mi rivolgo ai colleghi del PDS — che cosa si vuole fare perché i tempi che abbiamo di fronte sono quelli che sono.

Siamo in presenza di una proposta di revisione della Costituzione: è necessaria la doppia lettura e vi è — come è noto — un problema di maggioranze. Infatti, qualora non si dovessero raggiungere le maggioranze previste dall'articolo 138 della Costituzione, sappiamo bene che si dovrebbero aspettare altri tre mesi prima della promulgazione della legge: si andrebbe pertanto oltre la data del 2 gennaio. Credo che questo problema vada affrontato e risolto ora.

Se non vi è la possibilità di raggiungere le maggioranze previste dalla Costituzione per la promulgazione tempestiva del provvedimento, credo che il nostro lavoro sia inutile. Queste semplici e brevi osservazioni fanno riferimento ad un dato di estremo rilievo. Non so se ho fatto male i conti circa i tempi di approvazione del provvedimento, ma mi

sembra che prima di giugno — al di là dei problemi nel merito — esso non possa in ogni caso essere approvato dal Senato. Per la terza e la quarta lettura si parla dei mesi di settembre ed ottobre. Pertanto, se da tali date si devono far scattare i tre mesi, si va oltre il 2 gennaio: questo è il problema concreto e pratico che dobbiamo avere presente.

Per il resto auspicheremmo una modifica costituzionale non meramente congiunturale, se il clima lo consentisse. Ci rendiamo conto della situazione di fronte alla quale ci troviamo e quindi ci sembra che l'atteggiamento più responsabile sia quello di non gettare olio sul fuoco. Pertanto ci dichiariamo favorevoli anche al testo della Commissione, ma vogliamo pubblicamente porre questo problema.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Cardetti, in sostituzione dell'onorevole Labriola.

GIORGIO CARDETTI, Relatore f.f. Presidente e colleghi, mi sembra che tra gli interventi svolti le uniche vere obiezioni siano state mosse dal collega Ferrara, il quale peraltro ha riproposto in questa sede tesi già esposte in Commissione, annunciando gli emendamenti presentati dal gruppo del PDS che, qualora approvati, di fatto renderebbero il testo al nostro esame sostanzialmente identico ad un altro che ha iniziato il suo iter al Senato.

Non voglio ritornare sull'argomentazione svolta dal relatore che qui mi trovo a sostituire, il quale sottolineava come, qualora approvassimo un testo identico ad un altro il cui iter è iniziato presso il Senato, compiremmo un gesto di invadenza, se non di scortesia, nei confronti dell'altra Camera. L'argomento che mi sembra opportuno sottolineare è che se è vero che con questa proposta di legge si vuole — come è stato chiaramente esplicitato — risolvere un problema congiunturale, è altrettanto vero che non possiamo escludere che un problema analogo possa ancora riproporsi in futuro.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

Infatti, con la vigente durata della legislatura (cinque anni) e del mandato del Presidente della Repubblica (sette anni), ma anche a causa dei numerosi scioglimenti anticipati del Parlamento, potrebbero tornare a verificarsi situazioni analoghe a quella attuale, in cui vengono a coincidere, o quasi, la scadenza dei cinque anni di legislatura e quella del settennato del mandato presidenziale.

L'articolo in esame, fra l'altro molto semplice, esclude il divieto di scioglimento delle Camere nel semestre bianco, allorché esso venga in tutto o in parte a coincidere con gli ultimi sei mesi della legislatura. Il che consente di risolvere il problema definito di «ingorgo» e di non toccare, nello stesso tempo, il più ampio, articolato e complesso discorso che investe sia il ruolo e le funzioni del Presidente della Repubblica, sia la forma di Governo e del rapporto tra i vari organi istituzionali che sono oggetto di confronto politico nel paese, e sui quali si è giunti peraltro, a mio parere, ad una soluzione concordata che ha in qualche modo impedito (mi sto riferendo alle forze che hanno dato la fiducia all'attuale Governo) di affrontare il problema istituzionale in quest'ultima parte di legislatura, e l'hanno rinviato alla prossima.

Al collega Ferrara — che sicuramente non è un ingenuo — vorrei dire (riprendendo una battuta che egli stesso ha fatto con riferimento a quanto detto dal relatore) che potrebbe forse dimostrare un po' di malizia nel non volere rendersi conto che intervenendo su un aspetto pur non essenziale come quello relativo alla rieleggibilità o meno del Presidente della Repubblica si andrebbe comunque a toccare la complessa questione concernente la forma di governo, affrontandone però soltanto una parte. Ne conseguirebbe cioè implicitamente che, con riferimento alla complessa problematica relativa ai compiti, al ruolo, alle funzioni e al rapporto tra Parlamento e Presidente della Repubblica, l'unica modifica da farsi sarebbe solo quella della non rieleggibilità di quest'ultimo, con relativa abolizione del semestre bianco.

Di fatto il Parlamento verrebbe a pronunciarsi su questo punto dicendo implicitamente un «no» ad ipotesi diverse...

GIUSEPPE CALDERISI. Questo non è vero!

GIORGIO CARDETTI, *Relatore f.f.* ... che possono essere condivise o meno. Del resto, allo stato attuale molte forze parlamentari non condividono una determinata impostazione. Ed è questa una delle ragioni per cui è stato deciso di non affrontare tale specifico argomento nell'ultima parte della legislatura.

Ora si vorrebbe di fatto — sta qui la malizia — inserire surrettiziamente un argomento che viene però a toccare un problema più vasto e più scottante.

È pur vero, come ricordava il collega...

GIOVANNI FERRARA. Non metti in mora questa Costituzione con tale tipo di discorso?

GIORGIO CARDETTI, *Relatore f.f.* Qui non si mette in mora assolutamente alcunché.

Stavo dicendo che, come poc'anzi ha ricordato il collega Calderisi e come è stato sostenuto in altre sedi, si potrebbe comunque evitare una certa situazione, peraltro prevista dalla Costituzione. La proposta di legge che stiamo discutendo infatti è stata determinata dal fatto che esistono due principi, da un lato quello del divieto di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale e dall'altro quello della non prorogabilità della durata delle Camere oltre i cinque anni.

Sulla base del combinato disposto di queste e di altre disposizioni — salvo interpretazioni diverse, che peraltro non sembrerebbero essere fatte proprie dall'unico che poi è in grado di tradurle in pratica, cioè l'attuale Presidente della Repubblica — tutto ciò vorrebbe dire che lo scioglimento non è possibile. In altri termini, ci verremmo a trovare in una situazione abbastanza singolare, che vedrebbe una conclusione naturale della legislatura ai primi di luglio, elezioni entro settanta giorni (così come previsto da un altro articolo della Costituzione) e conseguentemente una campagna elettorale che verrebbe a svolgersi almeno in larga parte nel mese di agosto. A questo punto, comunque, il mandato del Presidente della Repubblica...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

blica verrebbe prorogato, cosa non vietata dalla Costituzione.

Si creerebbe, però, non solo un «ingorgo» ma anche una serie di problemi abbastanza complessi, che potrebbero essere evitati con l'adozione di questa semplice proposta di legge, che non ha risvolti politici e non vuole entrare nel merito di altri aspetti, che dovranno comunque essere affrontati. E noi socialisti pensiamo che debbano esserlo — consentitemi questa digressione, anche perché non sono potuto intervenire nel dibattito, avendo dovuto sostituire il relatore — ma non certo in questa sede.

Penso, pertanto, di poter raccomandare, a nome del relatore, l'approvazione del provvedimento nel testo presentato. Aggiungo — pur non ritenendo che esistano le condizioni perché ciò avvenga — che se dovessero essere approvati emendamenti che stravolgono la natura stessa della proposta conferendole un significato ben diverso, vi sarebbe qualche conseguenza sull'iter del provvedimento medesimo. Il Governo dirà la sua opinione sul punto, ma non dobbiamo dimenticare che lo stesso Presidente del Consiglio, nel suo discorso programmatico, ha posto la questione dello scioglimento del nodo del semestre bianco tra quelle da risolvere con rapidità. Infatti, se passasse troppo tempo, proprio per il meccansimo della doppia lettura, il provvedimento diventerebbe superfluo.

Va tenuto presente, inoltre, che il Presidente del Consiglio ha posto la questione proprio nei termini in cui viene affrontata dalla proposta di legge in esame: per decongestionare «l'ingorgo» e consentire elezioni in un periodo consueto (nel mese di maggio o di giugno), a legislatura sostanzialmente conclusa, per evitare strane ipotesi di campagne elettorali e votazioni a ferragosto, escludendo così la possibilità di entrare nella più ampia discussione sulla forma di governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regio-

nali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del Governo può essere da me illustrata secondo una formula molto concisa. Come ricordava un momento fa il collega Cardetti, il Governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento sulla base di una dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio il quale, con riferimento al tema in discussione, ha espresso un'opzione assolutamente chiara ed esplicita; un'opzione favorevole nei confronti della soluzione offerta dalla proposta di legge all'esame dell'Assemblea.

Vi è quindi da parte mia un obbligo di rigorosa coerenza nel sostenere questa posizione. Peraltro, non entrando per nulla nelle latitudini della malizia che qui ogni tanto è rimbalzata...

PRESIDENTE. O della ingenuità!

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali... ritengo di non dovermi sottrarre ad una minima e personale riflessione sul tema che ci occupa, anche perché ho avuto modo di ascoltare diversi interventi e di leggere quello del collega Ferrara, con il quale mi scuso per non essere stato presente mentre lo pronunciava.

Ho questa netta impressione, onorevole Ferrara: sarà vero che vi sono stati due messaggi presidenziali, che vi sono state iniziative legislative, che v'è stata la riflessione effettuata in sede di Commissione Bozzi. Mi pare tuttavia di poter sostenere che proprio il testo della Commissione senatoriale che il gruppo del PDS ripropone oggi come emendamento valga a dimostrare che probabilmente questa riflessione non è ancora matura.

Mi fa una certa impressione, avendo letto gli atti della discussione svoltasi nella Commissione del Senato, che essendo partiti tutti d'accordo sulla formula della rigorosa rilegibilità del Presidente della Repubblica, sia bastato l'inopinato, repentino intervento del senatore Gianfranco Pasquino per convincere la Commissione che le cose non stavano più così e che occorreva inserire un «non» ed un avverbio («non immediatamente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

te rieleggibile») che, secondo me, cambiano notevolmente la struttura dell'istituto.

A me sembra che basti questo esempio per dire che in verità, per quanto possa sembrare singolare (secondo me riguardo a questi argomenti i tempi sono quelli che sono, non essendovi una regola di rapidità o di eccesso di lunghezza), tutto ciò comporta che non si è ancora formata una opinione sufficientemente ampia e consolidata intorno ad una scelta che è di notevole rilievo, proprio per le ragioni ricordate nel suo intervento dall'onorevole Ferrara.

Nutro un'opinione coincidente con quella dell'onorevole Ferrara per quanto attiene al rilievo decisivo e centrale di una Carta costituzionale. L'onorevole Ferrara lo ha sostenuto con molto *pathos* ed io intendo anche convenire in merito. Immagino però che Ferrara sarà d'accordo con me se dico che la difesa da lui effettuata non è quella del suo emendamento, ma quella della Costituzione esistente, che prevede il semestre bianco.

Mi pare tuttavia che non stiamo in alcun modo consumando un'eresia nei confronti della Costituzione che c'è — lo ricordava Calderisi — per la ragione che sappiamo bene che la Costituzione che c'è fa i conti, in questa contingenza storica, con un incrocio (lo avete chiamato «ingorgo», e forse ciò non è fino in fondo rispettoso del lessico da usare per la materia in esame) per il quale una scelta è in qualche modo dovuta.

Anche io tenderei a credere che forse non c'era bisogno di dare un'interpretazione scritta di questo tipo per garantirci che il Presidente della Repubblica sciogla doverosamente il Parlamento nel momento in cui si conclude fisiologicamente una legislatura, e non in nome di una bizzarria che potrebbe consistere nella presunzione di un suo uso distorto o privato dello strumento che la Costituzione gli consente, secondo le prerogative che gli appartengono.

A me pare che, piuttosto che di una soluzione congiunturale, dovremmo certo parlare di una soluzione minima, che tuttavia non mi sembra una perdita, una diminuzione, ma è ispirata al realismo di quanto si può fare, confrontato con la circostanza che le congetture intorno a quello che si potreb-

be fare sono tali da non denunciare la consistenza di una opinione condivisa.

In tal senso mi sembra chiaro che, a prescindere dalle manifestazioni legittime delle diverse opzioni che si intendono proporre all'esame dell'Assemblea, alla fine dovrebbe pur sempre trovarsi una ragione comune per dire che possiamo insieme evitare l'evitabile.

Questa scelta non precluderebbe assolutamente un'ulteriore riflessione sull'istituto del Presidente della Repubblica, ed è quindi chiaro che la posizione del Governo, che ho avuto l'onore di esprimere, non è soltanto improntata a rigorosa fedeltà alle dichiarazioni programmatiche, ma è anche sorretta da ragioni che mi sembrano convincenti.

Questo è anche il motivo, Presidente, per il quale ritengo di poter conclusivamente formulare un corollario, manifestando anticipatamente una dichiarazione di dissenso nei confronti dell'emendamento preannunciato dal gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del progetto di legge costituzionale: S. 2287. — Biondi; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo: Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato) (Prima deliberazione) (3937-4292-4317-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge costituzionale già approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato, di iniziativa dei deputati Biondi, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Pedrazzi Cipolla, Bargonè, Fracchia, Ciconte, Recchia, Orlandi, Sinatra; Disegno di legge di iniziativa del Governo: Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sbardella.

VITTORIO SBARDELLA, *Relatore*. Signor Presidente, in sintonia con quanto deliberato dalla Commissione in sede referente, raccomando l'approvazione del progetto di legge costituzionale di revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e di indulto, nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, vorrei esprimere l'apprezzamento del Governo sul fatto che finalmente si giunge alla revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e di indulto.

Salvo alcune considerazioni tecniche sulla formulazione del secondo e terzo comma dell'articolo 79 della Costituzione, su tale modifica, ritenuta necessaria ed urgente, si è realizzato il più ampio consenso. Infatti la pratica e la prassi delle reiterate concessioni di amnistia e di indulto hanno dato risultati negativi non soltanto per quanto riguarda la certezza del diritto e la correttezza delle sanzioni penali, ma anche perché ogni provvedimento di concessione di amnistia e di indulto creava delle aspettative. Ci si attendeva infatti un'ulteriore, successiva concessione. Venivano posti quindi numerosi intralci procedurali per dilazionare i tempi processuali e per poter beneficiare della successiva amnistia e del successivo indulto.

Questa revisione costituzionale è indispensabile anche da un altro punto di vista: essa infatti favorisce l'applicazione del nuovo processo penale che, se rimanessero le aspettative cui ho fatto riferimento, con tutti gli intralci ed i danni che determinano, verrebbe resa incerta.

Esprimo pertanto la piena soddisfazione del Governo e spero che tale modifica renda la concessione dell'amnistia e dell'indulto un

fatto eccezionale a fronte di esigenze anch'esse eccezionali e favorisca l'attuazione del nuovo processo penale fino ad ora incerta, problematica e contrastata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, torna alla Camera, dopo essere stato modificato dal Senato, questo progetto di legge di revisione della nostra Costituzione.

Per quanto attiene al merito, abbiamo già manifestato la nostra adesione allo spirito che anima questo provvedimento legislativo.

Desideriamo però sottolineare alcuni aspetti; diversamente, infatti, si rischierebbe di fare della retorica legislativa. Non vorrei lo dico con tutto il cuore, senza alcuna malizia od ingenuità (mi riferisco al provvedimento di cui si è appena conclusa la discussione sulle linee generali) che approvassimo ancora una volta un provvedimento-manifesto, una mera dichiarazione di volontà, non abbastanza legato alla realtà della nostra vita giudiziaria, sulla quale incido i provvedimenti di clemenza di cui ci stiamo occupando.

Qual è il problema? Signor Presidente, so che ho in lei un interlocutore particolarmente sensibile in questa materia. Ricordo sempre quell'occasione in cui ella onorevole Biondi, non ancora Vicepresidente della Camera, parlò di tali provvedimenti di clemenza descrivendoli come dei necessari «salassi» — ho apprezzato molto la sua espressione — che l'istituto giudiziario si autopratricava per impedire che una forma di ipertensione determinatasi per l'accavallarsi degli arretrati, portasse alla morte del paziente. Il «salasso», vale a dire l'amnistia e l'indulto, consentiva — secondo quanto lei sostenne a suo tempo — a questo organismo di continuare in qualche modo a vivere, liberandosi di quell'eccesso di sangue che poteva creare dei seri problemi.

Che cosa mi preoccupa? Mi preoccupa che la maggioranza richiesta per la concessione dell'amnistia e dell'indulto — il provvedimento parla di una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera: questo rappresenta un limite invalicabile per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

ottenere una misura di clemenza — è in realtà una maggioranza prevista dalla Costituzione soltanto per escludere la possibilità di assoggettare a referendum una legge di revisione costituzionale. Infatti, l'articolo 138 della Costituzione, ultimo comma, prevede testualmente: «Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Pertanto, qui si individua un livello di maggioranza non qualificata, ma ultraqualificata perché, dalle nostre esperienze parlamentari, abbiamo potuto constatare che la maggioranza qualificata rappresenta un risultato difficilmente ottenibile; ma la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento è prevista dalla Carta costituzionale solo per la modifica della Costituzione.

Pur essendo vero che questa volontà politica venne manifestata in occasione del varo dell'ultimo provvedimento di amnistia e di indulto, connesso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è altrettanto vero che in quell'occasione si disse che tale volontà si sarebbe espressa soltanto «ora e mai più», perché il nuovo codice non avrebbe consentito — con tutte le garanzie che assicura all'imputato e con tutti gli ultramoderni meccanismi previsti — di ricorrere a quella sostanziale violazione della parità di tutti i cittadini che è rappresentata proprio da questi provvedimenti di clemenza.

Non intendo ribadire tutto quanto si è giustamente affermato contro i provvedimenti di clemenza e in ordine alla loro capacità concreta di vulnerare il principio di parità tra i cittadini, ritengo però opportuno che ci si renda conto, con pieno e vincolante senso di responsabilità, del fatto che, approvando una norma di questo genere, non diventa più un'opzione, una possibilità o un'eventualità, ma un'imprescindibile dovere costituzionale il far funzionare la macchina della giustizia in maniera tale da non mettersi mai nelle condizioni di dover poi subire quel «salasso», al quale faceva riferimento a suo tempo l'onorevole Biondi, perché altrimenti ci troveremmo in una situazione particolare. Ci troveremmo infatti con

una giustizia ingolfata, da un lato dagli arretrati che ne paralizzano di fatto l'esercizio e le funzioni e, dall'altro da una norma costituzionale, praticamente invalicabile, che impedirebbe a questi strumenti di essere in qualche modo utilizzati per risolvere i problemi della giustizia.

Mentre noi ci apprestiamo con la massima disponibilità a votare — parlo a nome della forza politica che rappresento — una misura che rende difficilissimo il ricorso a queste misure di clemenza, dobbiamo renderci al tempo stesso conto del fatto che vi sono altre misure, ugualmente importanti, indifferibili, ed indilazionabili, per rendere la macchina giudiziaria effettivamente in grado di non aver bisogno di questi provvedimenti poco nobili — definiti nel tempo come provvedimenti di clemenza — che non venivano adottati certo per una sorta di *pietas* o di benevolenza verso il mondo della criminalità — che non lo merita comunque — ma per alleviare — diciamo le cose come stanno! — lo stato comatoso della giustizia.

Si deve avere in tutti la coscienza che a queste situazioni non si dovrà più arrivare, provvedendo quindi per tempo. Sotto questo profilo, traggio un motivo di più per votare a favore del provvedimento: mediante un impedimento costituzionale — poiché di ciò si tratta —, introdotto per ciò che concerne gli atti di clemenza, il Parlamento, il Governo e le istituzioni nel loro complesso si renderanno conto che con la giustizia non si può più scherzare — come purtroppo si è fatto per 45 anni — e che alle sue esigenze bisogna concretamente ed immediatamente far fronte.

È questa una speranza che si accompagna al voto favorevole che esprimeremo su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sbardella.

VITTORIO SBARDELLA, Relatore Rinuncio alla replica, signor Presidente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anch'io rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2075-2294. — Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte (approvato, in un testo unificato, dalla I Commissione del Senato) (5317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato, in un testo unificato, dalla I Commissione del Senato: Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cardetti.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore* Signor Presidente, al disegno di legge è allegato una relazione scritta alla quale mi richiamo.

Aggiungo solo che la regione Piemonte, come altre, a circa vent'anni di distanza dalla fase costituente dello statuto, ha deciso di apportare varie modifiche a quest'ultimo, alcune di valenza tecnica ed altre di maggior rilievo politico, che si muovono nel senso indicato dalla legge n. 142.

Senza entrare nel merito del provvedimento, ritengo sia opportuno approvare rapidamente il disegno di legge, che è già stato licenziato dal Senato e che quindi potrebbe diventare legge in breve tempo. Ricordo che ai sensi del comma 3 dell'articolo 104 del regolamento non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie. La Commissione affari costituzionali dopo aver preso atto delle modifiche allo statuto, ha espresso un parere favorevole che rappresento in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-

norevole sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali*. Il Governo si associa alle osservazioni del relatore.

Ritengo che le modifiche allo statuto della regione Piemonte che la Camera si appresta ad esaminare si inseriscano in una linea di ripensamento che le regioni stanno conducendo, soprattutto in ordine alla forma di governo regionale, lasciando progressivamente alle proprie spalle norme caratterizzate da una tendenza di tipo assembleare e mostrando invece una preferenza per forme nelle quali viene accentuato il ruolo di governo della giunta e, all'interno di questa, del presidente.

Sono queste le considerazioni di merito con le quali il Governo vuole sottolineare l'interesse con cui sta seguendo questa fase di revisione degli statuti regionali ordinari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 21 maggio 1991, alle 10,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

LABRIOLA ed altri — Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (5446).

— *Relatore: Labriola. (Prima deliberazione).*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

3. — *Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale:*

S. 2287. — BIONDI; FINOCCHIARO FIDELBO ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (*approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (3937-4292-4317-B).

— *Relatore: Sbardella.*
(*Prima deliberazione.*)

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2075-2294. — Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Pie-

monte (*approvato, in un testo unificato, dalla I Commissione del Senato*) (5317).

Relatore: Cardetti.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21.15.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

COMUNICAZIONI

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 maggio 1991.**

Alagna, Borruso, Coloni, d'Aquino, De Michelis, Lodi Faustini Fustini, Mastrantuo-
no, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Rec-
chia, Vairo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 maggio 1991 sono state presen-
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati:

VITI ed altri: «Ricostituzione dell'Istituto
nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza
ai professori medi, di cui alla legge 28 marzo
1968, n. 370» (5681);

SANTORO: «Nuove norme di incentivazione
degli interventi cooperativi di promozione
industriale» (5682);

BECCHI ed altri: «Provvedimenti a favore
dell'industrializzazione della Calabria»
(5683);

GALLI ed altri: «Legge quadro per la tutela
del mare» (5684).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla
Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:*

«Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87,

concernente interventi urgenti per la zoo-
tecnica» (5685).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge ANDREIS ed altri:
«Modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in
recepimento della direttiva CEE n. 88/610,
relativa ai rischi di incidenti connessi con
determinate attività industriali» (5521) (*an-
nunciata nella seduta dell'11 marzo 1991*)
è stata successivamente sottoscritta anche
dal deputato Tiezzi.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede referente:

alla XI Commissione (Lavoro):

CIOCCI CARLO ALBERTO ed altri: «Istituzione
del fondo di previdenza per le pensioni ai
dipendenti dello Stato. Adeguamento dei
trattamenti pensionistici statali» (4631) (*con
parere della I, della IV e della V Commis-
sione*);

BIONDI: «Disciplina della incompatibilità
tra rapporto di pubblico impiego ed eserci-
zio delle libere professioni e norme per
l'iscrizione in elenchi speciali» (5588) (*con
parere della I, della II e della VI Commis-
sione*);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

S. 2552. — «Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (5663) (con parere della I della V e della IX Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BENEVELLI ed altri: «Nuove norme per la sperimentazione clinica nell'uomo» (5563) (con parere della I, della V, della X e della XI Commissione).

Sostituzione di un componente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Giovanni Russo Spena, in sostituzione del deputato Bianca Guidetti Serra, dimessasi dalla Camera.

Integrazione dell'elenco dei sostituti del Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il Presidente della Camera ha designato, ad integrazione dell'elenco previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, il deputato Guido Alberini in sostituzione del deputato Maurizio Noci, entrato a far parte del Governo.

Assegnazione di atti e di progetti di atti normativi comunitari a Commissioni permanenti.

Nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee del periodo dal 1 al 15 aprile 1991 (dal n. L83 al n. L93 e dal n. C86 al n. C98) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del Regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Com-

missioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (Esteri):

COM(91) 75 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali importati nella Comunità dai paesi terzi
(22 marzo 1991)

COM(91) 86 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'importazione di determinate pellicce
(25 marzo 1991)

COM(91) 98 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante il codice doganale comunitario
(27 marzo 1991)

alla VI Commissione (Finanze):

COM(91) 89 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli
(15 marzo 1991)

COM(91) 98 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante il codice doganale comunitario
(27 marzo 1991)

alla VIII Commissione (Ambiente):

Direttiva 91/173/CEE - Direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(21 marzo 1991)

Direttiva 91/188/CEE - Direttiva della Commissione recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
(19 marzo 1991)

COM(91) 89 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli
(15 marzo 1991)

COM(91) 87 - Seconda modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE
(25 marzo 1991)

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(91) 89 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli
(15 marzo 1991)

COM(91) 84 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile
(18 marzo 1991)

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie della Comunità
(18 marzo 1991)

COM(91) 66 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai limiti di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità
(27 marzo 1991)

alla X Commissione (Attività produttive)

Direttiva 91/173/CEE - Direttiva del Con-

siglio recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(21 marzo 1991)

COM(91) 87 - Seconda modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE
(25 marzo 1991)

Direttiva 91/188/CEE - Direttiva della Commissione recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
(19 marzo 1991)

Direttiva 91/174/CEE - Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE
(25 marzo 1991)

Direttiva 91/184/CEE - Tredicesima direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
(12 marzo 1991)

COM(91) 89 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli
(15 marzo 1991)

COM(91) 86 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'importazione di determinate pellicce
(25 marzo 1991)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

alla XII Commissione (Affari sociali)

Direttiva 91/173/CEE - Direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(21 marzo 1991)

Direttiva 91/184/CEE - Tredicesima direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
(12 marzo 1991)

COM(91) 75 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali importati nella Comunità dai paesi terzi
(22 marzo 1991)

Direttiva 91/188/CEE - Direttiva della Commissione recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
(19 marzo 1991)

COM(91) 87 - Seconda modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE
(25 marzo 1991)

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 91/174/CEE - Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commer-

cializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE
(25 marzo 1991)

Direttiva 91/188/CEE - Direttiva della Commissione recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
(19 marzo 1991)

COM(91) 75 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali importati nella Comunità dai paesi terzi
(22 marzo 1991)

COM(91) 87 - Seconda modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE
(25 marzo 1991)

COM(91) 86 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'importazione di determinate pellicce
(25 marzo 1991)

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma